



# dell'Arma dei Carabinieri Rassegna



4

Anno LXV - ottobre/dicembre 2017



*Dott. Giuseppe Mazzi,  
Presidente di Sezione della Corte Militare d'Appello*

## **Il reato di ingiuria tra militari supera l'esame della Corte costituzionale**

### *Premessa*

Un pur breve commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 215/2017, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 226 c.p.m.p., non può che iniziare dall'esame delle norme che hanno stabilito l'abrogazione dell'art. 594 c.p., con i conseguenti dubbi di legittimità costituzionale sulla perdurante punibilità dei fatti di ingiuria commessi da militari nei confronti di altri militari, espressi dalla Corte militare di appello nelle ordinanze di rimessione.

Si potrebbe essere indotti a pensare che l'abrogazione di una fattispecie così radicata nel nostro sistema penale, come quella dell'ingiuria, con l'introduzione di una innovativa sanzione civile per i fatti di offesa all'altrui onore e decoro, sia stata preceduta da un dibattito consapevole e approfondito in sede parlamentare sul significato che assume nella società attuale la tutela dell'onore (anche in relazione al "complementare" delitto di diffamazione) e sulla possibi-

lità di rinunciare alla sanzione penale<sup>(1)</sup>.

Nulla di tutto ciò. A scorrere in particolare il testo del resoconto della seduta della Camera dei deputati del 1° aprile 2014, relativa alla approvazione della legge n. 67 del 2004 (in attuazione della cui delega il d. lgs. 7/2016 ha abrogato l'art. 594 c.p.) si constata che la parte preponderante della discussione parlamentare in aula si è sviluppata sulla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina<sup>(2)</sup>.

In particolare non è stato espressamente rilevato che la fattispecie di ingiuria, oltre a sanzionare comportamenti di tenue gravità e di scarso allarme sociale, puniva anche condotte di gravità senza dubbio rilevante: in particolare insulti e comportamenti umilianti (ed anche le cosiddette *ingiurie reali*) di carattere sessista o motivati da intenti di discriminazione razziale, ovvero realizzati nei confronti di persone ritenute meritevoli di una particolare protezione, come minori, anziani e disabili.

Non appare dubbio che l'onore abbia una specifica rilevanza costituzionale e sia riconducibile ai diritti inviolabili dell'individuo: in proposito va rilevato che non a caso l'art. 3 della Costituzione, nel proclamare il fondamentale prin-

(1) - L'art 2 della legge n. 67/2014, contenente la "*Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria*", nasce dall'innesto, in altro d.d.l., n. 925, già approvato dalla Camera dei deputati, del d.d.l. n. 110 presentato al Senato della Repubblica il 15 marzo 2013 dai senatori Palma e Caliendo: il relativo emendamento era quindi riformulato e presentato dal sen. Casson. Nella Relazione del d.d.l. n. 110 si specifica solo che "*con riferimento alla decriminalizzazione dei reati di ingiuria e diffamazione, va precisato che la tutela dell'onore trova la sua sede naturale nella giurisdizione civile, soprattutto in ragione della scarsa capacità general-preventiva delle norme penali in questo settore. Inoltre, tale scelta produce un immediato beneficio sul carico degli uffici giudiziari*". Nel testo definitivo approvato dal Senato era poi esclusa la depenalizzazione del delitto di diffamazione e, nella successiva Relazione orale alla Camera dei deputati, il 24 marzo 2014, del Relatore On.le Ferranti, l'abrogazione dell'art. 594 c.p. viene genericamente richiamata nella parte in cui si afferma che: "*sono indicati poi specifici reati contenuti nel codice penale... quei comportamenti che non hanno quel grave disvalore sociale tale da prevedere, appunto, la repressione in termini penali*".

(2) - In relazione al delitto di ingiuria si rinviene l'intervento dell'On.le Tancredi Turco, relativo ad un emendamento che avrebbe voluto inserire tra le fattispecie di reato che vengono trasformate in illeciti amministrativi il delitto di ingiuria: "*questo perché si ritiene che sia eccessivo abrogare completamente dall'ordinamento il reato di ingiuria, poiché aprirebbe uno scenario di assoluta liceità verso ingiurie che potrebbero anche ingenerare continui attacchi ed offese, per la cui cessazione non sarebbe più a disposizione alcuno strumento giuridico legittimo. Sarebbe senz'altro più logico depenalizzare il reato di ingiuria, applicandogli esclusivamente una sanzione amministrativa, di modo che l'odierno precetto penale mantenga comunque una qualche forma di deterrenza, seppur lieve*".

cipio di uguaglianza, affermi in primo luogo che “*tutti i cittadini hanno pari dignità sociale*”<sup>(3)</sup>.

La scelta di ricondurre la tutela dell'onore (solo con riferimento all'ingiuria) ad un fatto privato, con la previsione di una mera sanzione civile, che si aggiunge al risarcimento del danno, fa dubitare che la tutela della dignità umana sia per il futuro in Italia rispettosa del principio di uguaglianza. La parte offesa sarà messa di fronte alla prospettiva di sostenere i costi di una azione civile, mentre l'autore del reato sa che potrà chiudere la controversia mediante il mero esborso di una somma di danaro: appare evidente che i soggetti aventi adeguate disponibilità economiche, autori o persone offese di fatti offensivi dell'onore, si troveranno in una situazione di indubbio privilegio.

Si manifesta così un ulteriore passo, che non sembra conforme ai vigenti principi costituzionali, in un percorso che si potrebbe definire di “monetizzazione” della responsabilità e che ha avuto un precedente significativo nella, anch'essa inedita, previsione di cui all'art. 341-*bis*, comma 3, c.p., ovvero nella possibilità di ottenere l'estinzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale da parte dell'imputato che, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima.

### *La questione di legittimità costituzionale*

La Corte militare di appello, immediatamente dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 7/2016, che ha abrogato l'art. 594 c.p., ha proposto la questione di costituzionalità dell'art. 226 c.p.m.p., relativa alla omologa fattispecie di ingiuria tra militari, nella parte in cui tale norma sottopone a sanzione penale condotte

---

(3) - V. PACILEO, *Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa*, in [www.Diritto penale contemporaneo.it](http://www.Diritto penale contemporaneo.it), 16 maggio 2013, secondo cui nelle società moderne e democratiche il ruolo che il rispetto dell'onorabilità degli individui è in grado di svolgere è di somma importanza ed è noto l'unanime consenso “*sul fatto che l'onore ricere una specifica, sebbene soltanto implicita, tutela costituzionale, normalmente rinvenuta negli artt. 2 e 3, Cost. Come pure sul fatto che la dignità umana (art. 3 Cost.) va riconosciuta come diritto inviolabile dell'uomo anche attraverso la mediazione (ex art. 10, co.1, e 117, co. 1, Cost.) dell'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del preambolo del Patto internazionale sui diritti civili di New York, e degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). L'ultimo articolo citato enuncia espressamente la “reputazione”, tradizionalmente intesa come il versante oggettivo o sociale dell'onore*”.

del tutto estranee al servizio ed alla disciplina militare o, comunque, non afferenti ad interessi delle Forze armate: condotte che, ove poste in essere da soggetti non appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come reato.

Nelle ordinanze di rimessione si rileva, in particolare, che l'art. 226 (norma che prevede un reato di ingiuria identico, quanto alla descrizione della fattispecie tipica, rispetto al reato che era previsto dall'art. 594 c.p., da cui si distingueva soltanto per la specificazione in ordine alla qualità del soggetto attivo e passivo) punisce sia ingiurie attinenti a interessi riconducibili al servizio od alla disciplina militare, sia ingiurie che non abbiano tale connotazione: quando sussiste peraltro una differenza di grado fra offensore ed offeso, l'applicazione dell'art. 199 c.p.m.p. consente di ricondurre all'art. 226 solo le condotte commesse per cause estranee al servizio od alla disciplina militare (o comunque non realizzate nelle condizioni previste dallo stesso art. 199), in quanto altrimenti sarebbero applicabili i reati contro la disciplina militare, di insubordinazione con ingiuria ed ingiuria ad inferiore (art. 189 e 196 c.p.m.p.).

Di conseguenza, mentre per le condotte per le quali sia ravvisabile una correlazione con gli interessi militari può ritenersi giustificata la scelta del legislatore di mantenere una tutela penale, ciò non potrebbe valere per le condotte ingiuriose che siano del tutto prive di qualsiasi connotazione di militarità, che non derivi dalla mera qualità del soggetto attivo e del soggetto passivo del reato.

In tale caso risulta evidente, secondo il giudice rimettente, una disparità di trattamento rispetto ai cittadini, non militari, cui siano attribuite le stesse condotte, con violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del principio di democraticità cui deve ispirarsi l'ordinamento delle Forze armate, di cui all'art. 52 Cost.

### *La sentenza n. 215/2017 della Corte costituzionale*

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 215 del 27 settembre 2017, ha ritenuto non fondata la questione, con cadenze argomentative che meritano in primo luogo di essere brevemente richiamate:

- l'art. 226 copre anche i fatti di ingiuria commessi fra militari di pari grado, quando in nessun modo ricollegabili all'area degli interessi connessi al

servizio e alla disciplina militare, ma è altresì applicabile a quelli che risultino offensivi del bene della disciplina, perché collegati a cause non estranee al servizio ed alla disciplina: tale reato, innanzitutto contro la persona, non è estraneo all'area degli interessi ricollegabili al bene della disciplina militare;

- le ordinanze di rimessione non chiedono la caducazione dell'intero art. 226 c.p.m.p., ma chiedono una pronuncia che ne dichiari l'incostituzionalità nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio e alla disciplina militare: la *“manipolazione così suggerita risulterebbe di non poco momento”*, in quanto obbligherebbe a circoscrivere l'area di applicazione dell'art. 226 c.p.m.p. con formule analoghe a quella contenuta nell'art. 199 c.p.m.p.;

- quanto alla contestata lesione dell'art. 3 Cost., non può essere considerata irragionevole la scelta legislativa di mantenere nell'area del penalmente rilevante l'ingiuria tra militari, quand'anche i fatti ingiuriosi si rivelino privi di un nesso con la disciplina ed il servizio militare, in quanto *“ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell'ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze”*: pertanto *“non risulta affatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, quali quella di non recare offesa all'onore o al decoro di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento”*.

Pertanto, secondo la Corte costituzionale, continuare a punire l'ingiuria fra militari risponde, oltre che all'esigenza di tutela delle persone in quanto tali, anche all'obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle stesse.

La civile convivenza tra militari, soprattutto (ma non solo) nei luoghi militari, costituisce un presupposto essenziale per la coesione delle Forze armate e la Corte si ritiene costretta a rilevare *“sia il permanere di episodi di 'nonnismo', pur dopo l'eliminazione della leva obbligatoria, sia l'insorgenza di ingiurie di natura sessista, a seguito dell'accesso delle donne al servizio militare”*.

In ultimo, la Corte rileva che l'eventuale accoglimento delle questioni di legittimità sollevate, determinando l'assorbimento delle vicende ingiuriose nella sfera civilistica e “privata” dei contendenti, avrebbe tra i suoi non trascurabili effetti anche quello di impedire al comandante di corpo di chiedere il procedimento penale.



*Rilievi critici*

La suddetta decisione della Corte costituzionale è stata oggetto di critiche, ampiamente motivate con il richiamo ai principi generali che si sono andati consolidando in materia di rapporti tra diritto penale militare e diritto penale comune. È stato infatti rilevato<sup>(4)</sup>, in sintesi, che:

- la sentenza della Corte attribuisce rilievo alla “specialità” del mondo militare ed a quelle che potrebbero essere definite le sue “regole di vita”, ritenute atte a giustificare pienamente anche alcune vistose distinzioni di trattamento tra militari e “civili”, dal punto di vista sanzionatorio;

- il valore della “disciplina”, coesistente al mantenimento della compattezza all’interno dei Reparti, deve essere protetto in maniera particolarmente rigorosa, mediante la previsione di specifiche incriminazioni: laddove peraltro si esuli dallo stretto ambito della disciplina e del servizio militare, è disagevole sostenere che la “specialità” possa comunque assurgere a parametro atto a giustificare degli eventuali trattamenti discriminatori<sup>(5)</sup>;

- nel caso di specie, in cui il reato comune è stato abrogato, la affermazione di specifiche esigenze di specialità porterebbe ad ammettere la possibilità di continuare ad incriminare delle condotte slegate dal riferimento al servizio o alla disciplina militare, e volte unicamente a violare delle regole di comportamento relative al comune senso civico, ritenendosi implicitamente che un’ordinata convivenza rappresenti un’esigenza quasi ineludibile per un’Istituzione, quale quella militare, finalizzata all’espletamento di compiti fondamentali per il Paese;

---

(4) - Cfr. RIVELLO, *Su una pronuncia della corte costituzionale in materia di diritto penale militare*, in [WWW.DIRITTOPENALECONTEMPORANEO.IT](http://WWW.DIRITTOPENALECONTEMPORANEO.IT), 23 novembre 2017, pagg. 187 s.

(5) - Cfr. RIVELLO, *op. cit.*, pag. 195, il quale ricorda come una questione analoga a quella in oggetto era stata posta alla Corte costituzionale in relazione al reato di lesione personale di cui all’art. 223 c.p.m.p. ed al riguardo era stata lamentata la sottoposizione alla disciplina penale militare ed alla conseguente cognizione della giurisdizione militare, stante la loro qualificazione come reati militari, di una serie di illeciti caratterizzati dalla presenza di elementi di collegamento estremamente ridotti con gli interessi militari. La Corte costituzionale, con la decisione n. 298 del 1995, dichiarò inammissibile la questione, affermando che «*uello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatore resta [...] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza*»: in quel caso il problema era peraltro rappresentato dalla necessità di mantenere una tendenziale correlazione, anche dal punto di vista sanzionatorio, tra le fattispecie “comuni” e quelle militari ad esse sovrapponibili.

- analogo discorso dovrebbe valere per altri settori, come quello della scuola, della sanità, della giustizia, così come con riguardo alla possibile insorgenza di ingiurie di natura sessista: tali condotte devono essere ovviamente censurate, ma simili considerazioni dovrebbero tuttavia riguardare un più ampio contesto, essendo comunque le donne in condizioni di vulnerabilità, e come tali maggiormente esposte a divenire vittime di determinate tipologie di reati;

- viene ravvisata la necessità di abbandonare definitivamente una visione delle Forze Armate in chiave di separatezza, in quanto il loro operato risulta ispirato agli stessi valori di fondo che connotano l'intera collettività nazionale: la conservazione della "specialità" deve essere garantita, laddove essa si riveli strumentale rispetto a determinati interessi meritevoli di tutela, ma al contempo occorre evitare forme di ingiustificata discriminazione rispetto alla restante collettività.

Nel caso di specie, si conclude nel saggio citato, "la disparità di trattamento può comunque dar vita ad un certo sconcerto, derivante dalla constatazione che condotte del tutto corrispondenti a quelle ormai depenalizzate in ambito "civile" determinano invece la possibilità di incriminazione innanzi all'Autorità giudiziaria militare"<sup>(6)</sup>.

Alle suesposte osservazioni può essere aggiunto un ulteriore profilo che appare tale da suscitare perplessità sulle conclusioni cui è pervenuta la Corte costituzionale. Dalla sentenza in commento traspare una concezione della disciplina militare come insieme di doveri che gravano permanentemente sugli appartenenti alle Forze armate, i quali, anche fuori dal servizio e da luoghi militari, quando si rapportano con altri militari, devono rispettare determinate regole poste dall'ordinamento militare o anche dalle esigenze di civile convivenza, regole la cui violazione rende legittima l'applicazione della legge penale militare e la sottoposizione alla giurisdizione militare.

Si pone il dubbio se tale concezione possa conciliarsi con la espressa regola posta adesso dall'art. 1350, comma 2, cod. ord. mil. (v. già art. 5, comma 3, L. n. 382/1978), secondo cui "le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) svolgono attività di servizio;
- b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- c) indossano l'uniforme;

---

(6) - V. ancora RIVELLO, *op. cit.*, pag. 204.



d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali”.

Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge che “quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni”. Nel Testo unico disp. reg. (d.P.R. n. 90/2010) sono previsti specifici doveri, anche fra quelli sanzionati con la consegna di rigore (cfr. art. 751, n. 16: “comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare”), che certamente sottostanno alle condizioni di applicabilità di cui al citato art. 1350 cod. ord. mil.

Al riguardo, può essere anche ricordato che in una recente proposta di riforma organica del codice penale militare (d.d.l. n. 240, presentato al Senato della Repubblica il 20 marzo 2013, d’iniziativa della Senatore Pinotti, attuale Ministro della difesa) si prevede, in tema di ingiuria tra militari: “103.1) il militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, offende l’onore o il decoro di un altro militare presente è punito con la reclusione fino a sei mesi”<sup>(7)</sup>.

Il dubbio che si pone è quindi il seguente: è ammissibile che la legge stabilisca limiti rigorosi alla applicabilità delle disposizioni in tema di disciplina militare (all’evidente scopo, particolarmente sentito quando era attuale la leva obbligatoria, di evitare che la soggezione del cittadino militare alle regole del-

---

(7) - Nella Relazione al suddetto d.d.l. si specifica che “la materia dei reati militari contro la persona viene profondamente rivisitata. La mutata realtà delle Forze armate, soprattutto a seguito della sospensione della leva obbligatoria, non giustifica più l’applicazione del codice penale militare a tutti i fatti di violenza, ingiuria o minaccia intercorsi tra militari, ovunque e per qualsiasi motivo avvenuti. Mancando un interesse militare meritevole di tutela innanzi al giudice militare, le condotte illecite riconducibili a vicende di natura privata occorse tra militari volontari fuori delle strutture militari e per cause estranee al servizio vengono devolute alla giurisdizione ordinaria. Solo le lesioni, le ingiurie o le minacce poste in essere a danno di un militare da altro militare durante il servizio, o per causa attinente al servizio, ovvero in luogo militare o dinanzi a militari riuniti per servizio offendono interessi riferibili al tempo stesso alla parte offesa e all’istituzione militare e, pertanto, solo esse vengono riservate alla cognizione del giudice militare. In tal modo si è applicato a tutti i reati militari contro la persona il limite al momento previsto dall’articolo 199 del codice penale militare di pace per i soli reati di insubordinazione con violenza, con minaccia e con ingiuria, di violenza, minaccia o ingiuria verso un inferiore”.

l'ordinamento militare si estendesse a tutti gli aspetti della sua vita civile, ma fosse invece confinata solo a quei peculiari rapporti e situazioni che sono funzionali alle esigenze di funzionamento delle Forze armate) e che nel contempo la legge penale militare preveda dei precetti, penalmente sanzionati e ugualmente vincolanti per il militare, che trascendono i limiti della soggezione disciplinare<sup>(8)</sup> e si estendono anche a condotte che non abbiano alcuna connessione con la tutela di interessi militari?

Prima di tirare le fila del discorso e di esprimere una opinione in ordine alla condivisibilità o meno della pronuncia della Corte costituzionale, appare necessario specificare che, se si fosse in presenza di fatti che non hanno "alcuna" connessione con gli interessi militari (ad esempio una condotta di ingiuria commessa da un militare nei confronti di un non militare) non vi sarebbe il presupposto minimale per la configurazione di un reato militare. Perché sia legittimo qualificare una violazione come reato militare occorre comunque, anche nei reati offensivi in via principale della persona, una concorrente e significativa lesione dell'interesse militare ed un collegamento, quindi, per quanto estrinseco, con l'area degli interessi militari.

Nel caso dell'art. 226 c.p.m.p., il requisito minimo che consente di ravvisare una offesa ad interessi militari, per quanto in termini di accessorietà rispetto all'offesa alla persona, per i fatti che non trovino ragione in cause attinenti al servizio o alla disciplina, o che comunque siano commessi al di fuori delle situazioni richiamate dall'art. 199 c.p.m.p., è costituito dalla circostanza che, oltre al soggetto attivo, anche la persona offesa dal reato deve essere un militare. Sussiste pertanto un interesse militare, per quanto secondario, ad assicurare che, nei rapporti fra militari, non siano mai superati, nemmeno nelle occasioni della vita privata, quei limiti di civile convivenza la cui violazione può determinare conseguenze tali da ripercuotersi potenzialmente anche nelle relazioni attinenti al servizio.

---

(8) - Con riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 298/1995, era stato ritenuto non ragionevole "che, se ai fini disciplinari il comportamento del militare ha determinati limiti di rilevanza (non risultando perseguibili disciplinarmente i comportamenti, attinenti alla vita privata del militare, realizzati al di fuori di certe condizioni prestabilite), a tali limiti non debba soggiacere anche la legislazione penale militare": cfr. MAZZI, *La nozione di reato militare secondo la Costituzione*, Cass. pen., 1995, 3263.

Da questo punto di vista, la parte della sentenza della Corte costituzionale ove si legge “l’art. 226 cod. pen. mil. di pace copre anche, ovviamente, i fatti d’ingiuria commessi tra militari di pari grado, quando in nessun modo ricollegabili all’area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina”, sembra travalicare il pensiero della Corte, meglio espresso in altri passaggi della sentenza, ad esempio dove si afferma che “i fatti di ingiuria commessi tra militari di grado diverso non integrano i reati di cui agli artt. 189 e 196 cod. pen. mil. di pace allorché risultino collegati in modo del tutto estrinseco all’area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina militare”.

Non si pensi che si voglia eccedere nel sottilizzare su questioni apparentemente nominalistiche: mentre il collegamento, anche se estrinseco, con l’area degli interessi militari vale comunque a giustificare la qualificazione di un fatto come reato militare, se invece si ritenesse che, secondo la Corte costituzionale, sia legittima la previsione come reato militare, anche di violazioni “*in nessun modo*” ricollegabili all’area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina militare, occorrerebbe sottoporre a revisione i principi elaborati dalla giurisprudenza e della dottrina per la stessa definizione del concetto di reato militare<sup>(9)</sup>.

### *Conclusioni*

Alla Corte costituzionale era stato chiesto di espungere dall’area di ciò che è rilevante ai fini dell’applicazione della legge penale militare i fatti, riconducibili all’art. 226 c.p.m.p., non aventi connessione immediata con la tutela di interessi militari. Si sarebbe trattato certo di una manipolazione “*di non poco momento*”, ma non esistevano preclusioni evidenti che rendessero inammissibile un tale intervento.

La Corte in precedenti decisioni aveva affermato, al fine di confermare la legittimità costituzionale di norme penali, applicabili al militare, in rapporto di specialità rispetto a corrispondenti norme penali comuni, che nei reati militari è sempre insita una offesa al servizio o alla disciplina<sup>(10)</sup>.

---

(9) - Si consenta il rinvio a BRUNELLI-MAZZI, *Diritto penale militare*, Giuffrè, 2007, in part. pagg. 43 s.

(10) - Cfr. Corte cost. n. 81/1980 e 298/1995, secondo cui il legislatore non ha certo configurato ad arbitrio i reati militari e questi comunque offendono, accanto ad interessi tutelati dalla legge comune, interessi aventi natura militare.

In questo caso è andata oltre, in quanto non si trattava soltanto di giustificare l'esistenza di una fattispecie speciale, ma di giustificare la perdurante sussistenza di un illecito penale divenuto "esclusivamente militare", e quindi di giustificare la previsione come reato, per i militari, di fatti che non sono invece sanzionati penalmente se commessi da comuni cittadini. La Corte ha quindi ritenuto, in termini che sono stati comprensibilmente sottoposti a critica, di riaffermare una "specialità" della normativa penale militare, che dovrebbe essere rinvenuta in particolari esigenze del consorzio militare, in relazione al necessario rispetto da parte dei militari, anche al di fuori dei luoghi militari e della tutela di interessi tipici delle Forze armate, di regole di condotta ispirate (anche) a norme di civile convivenza. Tale aspetto, che sembrerebbe in parte rinverdire teorie da molti ritenute superate, non deve però essere enfatizzato oltre misura.

Chi scrive ritiene infatti che la sentenza della Corte costituzionale meriti in definitiva di essere condivisa, ma soprattutto perché una delle ragioni che l'hanno ispirata è espressamente indicata nella circostanza che "considerazioni di fatto, ma non indifferenti ai fini dell'esito di questo giudizio di legittimità costituzionale, costringono inoltre a rilevare sia il permanere di episodi di 'nonnismo', pur dopo l'eliminazione della leva obbligatoria, sia l'insorgenza di ingiurie di natura sessista, a seguito dell'accesso delle donne al servizio militare".

È stato giustamente obiettato<sup>(11)</sup> che esigenze analoghe di tutela sussistono anche negli ambiti in cui si applica la normativa comune, sia quanto alla tutela della donna, sia con riguardo a settori, come sanità, scuola, giustizia, in cui possono parimenti verificarsi episodi gravi di lesione all'onore e al decoro nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili.

Ma tale obiezione non sembra dover necessariamente comportare una parificazione delle norme penali militari a quelle comuni. Può ritenersi che la Corte abbia fatto un implicito riferimento, con la notazione sopra riportata, ad una sorta di obbligo costituzionale di tutela penale. Se poi la necessità di una tutela penale per la adeguata protezione del bene dell'onore è affermata esplicitamente dalla Corte costituzionale solo per l'ambito militare, non è precluso all'interprete sostenere che anche in altri ambiti la rinuncia alla sanzione penale può costituire un ostacolo alla protezione di un diritto inviolabile dell'individuo.

(11) - Cfr. RIVELLO, *op. cit.*, pag. 201.

Sembra, in altre parole, che nel caso di specie l'intervento del legislatore, in tema di abrogazione dell'art. 594, non sia stato adeguatamente meditato<sup>(12)</sup>.

È d'altronde noto quanto avvenuto con riguardo all'oltraggio a pubblico ufficiale<sup>(13)</sup>: a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale che investiva il solo trattamento sanzionatorio, il legislatore ha frettolosamente ritenuto di eliminare il delitto di oltraggio e, dopo alcuni anni, tale delitto è stato reintrodotta, sia pure con una diversa disciplina (ma con una pena che è, nel massimo, addirittura più severa di quella prevista prima dell'abrogazione). Tornando alle considerazioni dalle quali si era partiti, poniamo che alcune persone, senza commettere fatti diversi da quelli che erano anteriormente puniti dall'art. 594 c.p., insultino, magari sputandogli addosso, un *clochard* (oppure una donna, un nero, un anziano, un disabile, un bambino)<sup>(14)</sup>: si deve ormai ritenere, a seguito della abrogazione del delitto di ingiuria, che si tratti di un fatto meramente privato e che il *clochard* dovrà recarsi, per avere protezione, da un avvocato, al fine di iniziare una azione civile.

In astratto, nel caso di prosecuzione della condotta ingiuriosa, anche a seguito dell'intervento di appartenenti alle Forze dell'ordine, nemmeno sarebbe applicabile l'art. 55 c.p.p., che obbliga la polizia giudiziaria, fra l'altro, a impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. Se non vi è reato potrebbe infatti porsi la questione se la polizia giudiziaria abbia legittimazione ad intervenire a tutela della persona offesa: al riguardo, può comunque ritenersi che, anche ove si ritenga che la legge non disponga un obbligo di intervento, superisca il buon senso degli appartenenti alle Forze di polizia.

---

(12) - Secondo FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale - Parte speciale, vol. II, tomo primo, p. 93*, nel settore dei reati contro l'onore, *de lege ferenda* "sembrano affermarsi e consolidarsi orientamenti frutto di irrazionalità, di emozionalità, di subordinazione ai contingenti interessi di precisi centri di potere, della politica del giorno per giorno e della convenienza: specie nel settore della diffamazione a mezzo stampa".

(13) - Cfr. SANTORO, *Alcune considerazioni sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale*, in *WWW.RATTO IURIS.IT*, 7 gennaio 2010.

(14) - Anche l'ingiuria di cui all'art. 594 c.p., delitto contro la persona, era aggravata, ai sensi dell'art. 36 L. 104/1992, come modif. dall'art. 3, comma 1, L. 94/2009, con aumento della pena da un terzo alla metà "qualora la persona offesa sia portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale". Cfr. anche l'aggravante (che determinava l'aumento della pena fino alla metà), ormai irrilevante per le condotte di ingiuria, di cui all'art. 3, d.l. 122/1993, conv. in L. 205/1993, "per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso".

Una tematica di questo tipo non era oggetto dell'esame della Corte costituzionale, e non poteva attendersi che la Corte estendesse la propria valutazione a questioni diverse rispetto a quelle che erano sottoposte al suo giudizio; tanto meno che potesse esplicitamente essere dichiarata una astratta prevalenza del bene costituzionale dell'onore e dignità umana, in comparazione con altro bene costituzionale fondamentale, connesso al rispetto del principio di uguaglianza.

Ciò che conta è tuttavia l'esito del giudizio di costituzionalità: in definitiva, la Corte sancisce che nemmeno la dedotta violazione del principio di uguaglianza rende costituzionalmente illegittime le sanzioni penali che per i fatti di ingiuria sono attualmente limitate ai soli rapporti tra militari<sup>(15)</sup>.

Appare auspicabile che da qui si parta per una ulteriore riflessione del legislatore sull'eventuale ripristino, magari limitato ai casi di maggiore ed intollerabile gravità, di una tutela penale dell'onore con riguardo a condotte compiute tra persone presenti.

Una corretta chiave di lettura della sentenza della Corte costituzionale porta a riaffermare che uno dei diritti fondamentali dell'individuo è quello alla protezione, in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri, della propria dignità umana e sociale: tra gli strumenti giuridici deputati principalmente alla tutela di tale bene vi era proprio la fattispecie penale dell'ingiuria, attualmente prevista soltanto dalla legge penale militare<sup>(16)</sup>.

---

(15) - Una presa di posizione particolarmente decisa, in ordine al carattere irrinunciabile della tutela dei diritti inviolabili, si rinviene in Corte cost. n. 238/2014. Al riguardo cfr. Mazzi, *L'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, nelle decisioni della Corte internazionale di giustizia (sent. 3 febbraio 2012) e della Corte costituzionale italiana (sent. 22 ottobre 2014, n. 238)*, in *www.difesa.it/giustizia militare*, per l'affermazione secondo cui appare palese che fra i principi fondamentali della Costituzione debbano essere annoverati il riconoscimento e la protezione dei diritti inviolabili e la loro difesa in sede giudiziaria (e si tratta di valori che sono protetti in modo vigoroso anche nella normativa internazionale). Vi sono tuttavia diversi livelli di tutela dei diritti inviolabili e non è dubbio che lo strumento principe per realizzare tale tutela sia costituito dall'intervento penale.

(16) - Diverso infatti è il caso di reati - come quelli di oltraggio, insubordinazione con ingiuria, ingiuria ad inferiore - in cui oggetto di tutela, unitamente all'interesse della persona, è un interesse pubblicistico, definito, nelle fattispecie in ultimo citate, come "prestigio", del pubblico ufficiale, del militare "superiore" o del militare "inferiore".